

AperTO - Archivio Istituzionale Open Access dell'Università di Torino

Tradizione giuridica in Carlo Dionisotti modernista

This is the author's manuscript

Original Citation:

Availability:

This version is available <http://hdl.handle.net/2318/99824> since 2016-01-26T10:37:23Z

Publisher:

Edizioni dell'Orso

Terms of use:

Open Access

Anyone can freely access the full text of works made available as "Open Access". Works made available under a Creative Commons license can be used according to the terms and conditions of said license. Use of all other works requires consent of the right holder (author or publisher) if not exempted from copyright protection by the applicable law.

(Article begins on next page)

This is the author's final version of the contribution published as:

Francesca Virginia Geymonat

Tradizione giuridica in Carlo Dionisotti modernista

Edizioni dell'Orso, 2012

Pagine 31 - 69

When citing, please refer to the published version.

Link to this full text:

<http://hdl.handle.net/2318/99824>

#

This full text was downloaded from iris-Aperto: <https://iris.unito.it/>

Francesca Geymonat

Tradizione giuridica in Carlo Dionisotti modernista

Vittorio Amedeo fu gran principe e principe riformatore. Come guerriero, estese i suoi domini, e [...] non lasciò più un palmo di terreno alla Francia in Italia. Diede il titolo regio alla sua Casa [...], ristorò le finanze e crebbe le rendite dello Stato. Come riformatore diede moto e vita a radicali innovazioni in ogni ramo di servizio pubblico.

Ebbe la gran qualità, in un Principe essenziale, di saper conoscere gli uomini, e servirsene ai suoi fini. [...] Meglio di qualsiasi altro meriterebbe un monumento pubblico, cui mai si pensò; solo nell'Università da lui riordinata esiste una statua, insieme a quella del figlio, che lo ricorda.

Ma come tutti gli uomini, cui l'ingegno li fa sortire dalle sfere comuni, fu di carattere dispotico, e mal soffriva che gli resistessero [...]. Citeremo pochi fatti che riferendosi al principio ed al fine del suo regno basteranno a far conoscere le sue tendenze e la sua perseveranza ad invadere il sentiero della giustizia.

Con gli affondi taglienti che caratterizzano anche le ricostruzioni biografiche dell'omonimo nipote, così il vercellese Carlo Dionisotti (1824-1899), allora consigliere della Corte d'Appello di Torino, esprime il proprio giudizio sul fondatore del regno di Sardegna, Vittorio Amedeo II, poco prima di concludere l'undicesimo capitolo, *Le regie Costituzioni*, della sua opera storica maggiore, la *Storia della magistratura piemontese*, pubblicata in due volumi a Torino, presso Roux e Favale, nel 1881¹.

¹ Ristampa anastatica [Sala Bolognese], Forni, 2004. La citazione è dal vol. I, p. 231 dell'opera cui d'ora in poi si rinvia con *Storia* seguito dall'indicazione del volume in numeri romani e da quella della pagina in numeri arabi. Si userà anche la sigla *GDLI* per il *Grande dizionario della lingua italiana*, a cura di S. Battaglia e G. Barberi Squarotti, Torino, Utet, 1961-2002. Vicen-

Quella citata non è l'unica pagina nella quale sia espresso a chiare lettere il parere dello scrivente, anche quando negativo. Non meno espliciti i ritratti appaiati di Carlo Giuseppe Cerruti (1747-1827), influente magistrato e politico fedele ai Savoia, e di Vittorio Emanuele I, a colloquio dopo il ritorno del re in terraferma, nel 1814 (*Storia* II 5-6 e, per la biografia di Cerruti, 262-263):

Arrivato a Genova il 9, chiamò tosto a sé il conte Cerruti, che nelle ultime vicende del passato secolo copriva la carica di Segretario di Stato per l'interno. Dotto nelle scienze legali, probo, ma di idee ristrette, e per di più odiatore fanatico dei tempi napoleonici, durante i quali visse in modesto ritiro, non aveva saputo calcolare il progresso delle idee, nel succedersi di tanti straordinari eventi.

Recatosi presso il Sovrano [...] rimessamente propose al Re di richiamare le antiche leggi onde cancellar d'un tratto quanto erasi operato dall'amministrazione francese: - È quanto io voglio - disse il Re, che non era in grado di valutare le conseguenze della strana proposta [...].

Nel corso di quindici anni, nel suo esilio in Sardegna, il Re nulla aveva dimenticato e nulla appreso. Di mente scarsa, di carattere debole, mancava d'ogni qualità per governare lo Stato. Mostrava velleità di esser guerriero, e vestiva ognora la divisa soldatesca; ma salvo il coraggio, comune alla sua stirpe, altra virtù non aveva che quella di un ottimo cuore, che non basta a governare.

[...]

Ei suoleva ripetere con compiacenza d'aver dormito per tutto il tempo che era stato lontano dal Piemonte; ma anche dormendo, il tempo trascorre e le idee progrediscono.

Nella *Storia*, alla magistratura Dionisotti senior attribuisce il ruolo di controbilanciare, e così legittimare, il potere politico, in linea con una ben nota tradizione illuminista (*Storia* I 147):

de biografiche e produzione scientifica, in ambito giuridico non meno che storico, di Carlo Dionisotti senior sono ricostruite da G. Fagioli Vercellone nella voce relativa del *Dizionario biografico degli italiani*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, XL (1991), pp. 217-220. Vittorio Amedeo II, nato nel 1666 e succeduto al padre all'età di nove anni, uscì dalla reggenza della madre nel 1684 e regnò fino al settembre del 1730.

Negli Stati retti dai principi assoluti, la sola efficace garanzia di cui possano godere gli individui e gli enti, sta nella magistratura, senza la quale facilmente il Governo trasmoda e degenera in dispotismo e tirannide.

In Piemonte non si verificò mai codesto fatto, [...] che il Governo abbia travariato, appunto per l'ingerenza esercitata dai magistrati nella cosa pubblica, per la rettitudine e fermezza da essi ognor spiegata nell'adempimento dei loro doveri, e per la bontà dei Principi [...].

Dionisotti senior aveva aggiornato la matrice illuminista della sua ideologia con una componente liberale: il connubio risulta chiaro dall'elenco delle pecche e dalla menzione dei modelli giuridici di cui si compone il giudizio relativo alla revisione delle regie Costituzioni (promulgate in due riprese da Vittorio Amedeo II) ad opera di Carlo Emanuele III (*Storia* I 239-240)²:

Nulla di essenziale fu introdotto nelle parti civili, e molto meno nelle parti criminali, che contenevano tante disposizioni che risentivano della barbarie del medioevo, non più consone alle idee più umane che prevalevano.

La pena di morte applicata senza discernimento per la punizione del parricidio come del furto domestico; dell'avvelenatore come dell'uomo imprudente che scaricasse un'arma a fuoco contro qualcuno senza colpirlo. Conservata l'ineguaglianza delle pene per i nobili e i popolani: la confisca aggiunta ai castighi ordinari; l'incoraggiamento dato alle denunce private; la facoltà ai giudici di pronunciare in certi casi la pena di morte o la galera; la tortura mantenuta ed anche aggravata. Dopo il trascorso di quarant'anni cogli insegnamenti di Beccaria, Verri e Filangeri ben avevasi ragione di attendere alcunchè di meglio. Ma il Congresso era composto di soli e vecchi magistrati, alieni d'ordinario da qualsiasi novità, e schiavi dell'abitudine. Ed è da notare, che in quel turno di tempo si aboliva in Toscana la pena di morte; e si aboliva pure di fatto nel regno di Napoli.

Il conservatorismo della magistratura è un motivo ricorrente in Dionisotti senior, espresso con tono di condanna particolarmente se-

² Nato nel 1701, successe al padre Vittorio Amedeo II all'abdicare di questi, il 3 settembre 1730, e regnò per più di quarant'anni, morendo il 20 febbraio del 1773.

vero riguardo all'accondiscendenza di entrambe le assemblee del governo piemontese, Senato e Camera dei conti, alla restaurazione dell'apparato legislativo sabauda sotto Vittorio Emanuele I, a causa della quale (*Storia* II 9-10)

ad una amministrazione ben ordinata in ogni ramo di servizio pubblico, sperimentata per il corso di tredici anni, fu sostituito il caos, non solo per il richiamo di leggi non più adatte ai tempi, ma anche perché, a parte talune leggi politiche, finanziarie e le regie Costituzioni, non eravi presochè editto che fosse comune al Piemonte ed alla Savoia [...].

Il duro giudizio pubblicato nel 1881 suscitò la reazione di Quintino Sella, che aveva alle spalle un ventennio di impegno politico come ministro delle Finanze dei primi governi italiani. Il disaccordo fu espresso con gentilezza nella forma di una lettera privata, e mirava a salvaguardare la credibilità degli organi di governo dello stato da poco esteso all'intera penisola: così nella ricostruzione che della vicenda diede nel 1985 Carlo Dionisotti junior (Torino 1908 - Londra 1998), ricorrendo ai materiali conservati allora nell'archivio di famiglia³.

Dionisotti senior articola il suo giudizio riguardo alla restaurazione del 1814 in due parti. Dapprima sostiene che il Senato e la Camera «sanzionarono col loro voto l'abiura ad ogni principio d'equità e giustizia», e afferma che «Vennero meno nei magistrati [...] quei principii d'indipendente fermezza, di dignità e di onore al paese, di cui avevano dati tanti esempi i loro predecessori». Poi, fornito l'elenco nominale dei votanti, ribadisce il tema del conservatorismo dell'ordine (*Storia* II 9):

Ma se son da biasimare i suddetti magistrati, non devesi pretermettere, che in generale la magistratura non è fautrice di progresso: lo segue di lontano, ma non lo promuove. Assuefatta ad una vita ritirata e d'abitudini, non è disposta alle riforme liberali, anche allorquando sono utili.

³ C. Dionisotti, *Ricordo di Quintino Sella*, in Id., *Appunti sui moderni*, Bologna, il Mulino, 1988, pp. 351-391, alle pp. 388-391.

Il ragionamento appare una «parziale giustificazione, fondata sul fatto, anziché sul diritto, e che pertanto si risolve in un secondo e generale atto di accusa», a Dionisotti junior, che così spiega la posizione espressa dal nonno⁴: come magistrato, questi

sapeva di essere [...] meno vulnerabile certo di qualunque altro funzionario, civile o militare, ma anche sapeva che per la sua privilegiata condizione non poteva sfuggire alle responsabilità sua [...]. E lo storico sapeva che il privilegio del magistrato cessa con l'ufficio e che i suoi atti passano alla verifica storica. Come magistrato e storico piemontese, diventato italiano, mio nonno sapeva che il Piemonte non aveva fatto eccezione al malgoverno della giustizia tipico di gran parte della vecchia Italia e che da quella era passato in eredità all'Italia unita. Anche sapeva che nella prima metà del secolo, dalla Restaurazione alla rivoluzione del 1848, il malgoverno piemontese, per l'arretratezza dei codici e per il rigore dell'applicazione, non era stato inferiore a quello, vituperato in tutta Europa, della giustizia borbonica a Napoli.

Due anni dopo, nel 1987, parlando all'Accademia delle Scienze di Torino e riferendosi ad un noto episodio tardo-ottocentesco di insabbiamento delle indagini e incolumità delle forze dell'ordine a fronte di una protesta popolare conservatrice, Dionisotti junior estende l'atto d'accusa dell'antenato ad un'amministrazione della giustizia che, in continuità con il fascismo, sarebbe sopravvissuta nell'Italia del secondo dopoguerra⁵:

⁴ Dionisotti, *Appunti sui moderni* cit., pp. 390-391.

⁵ C. Dionisotti, *Torino, Milano e Genova*, in Id., *Ricordi della scuola italiana*, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 1998, pp. 227-240, alle pp. 228-229 (nel passo citato si noti che con *cinquant'anni* il computo è aggiornato alla data della raccolta in volume). In un saggio del 1980, *Panizzi esule, ibidem*, pp. 179-208, alle pp. 180-181, riferendosi ai moti del 1821, Dionisotti junior afferma: «Questo, piaccia o non piaccia, è il Panizzi originario [...]. Era un legista italiano che giovane [...] aveva imparato la disistima delle leggi scritte e dei loro rappresentanti, con o senza toga, corresponsabili di bandi e di arresti abusivi, di condanne inique, di "legali infamie"». Condanne dell'uso strumentale della giustizia da parte del potere politico, nell'Italia «di allora e di oggi», si leggono in molti degli scritti raccolti in *Appunti sui moderni* cit., alle pp. 66, 143, 191-197, 250-258, 345, e in *Ricordi* cit., alle pp. 207 nonché,

L'ultima guerra e il dopoguerra hanno sostituito alla vecchia un'Italia nuova. La sostituzione non è di ieri: sono passati cinquant'anni, e si possono tirare le somme. C'è chi dice che dietro una facciata diversa, non soltanto la struttura, ma anche in parte l'arredo è rimasto della vecchia Italia [...]. Lo studioso di storia deve riconoscere il mutamento avvenuto nell'assetto dell'Italia, chiedersi come e perché sia avvenuto, entro quali limiti, contro quali resistenze [...]. Mi propongo di considerare il momento iniziale di questa vicenda, e naturalmente parto dalla mia città, Torino. Non dalla città in cui sono nato e cresciuto io, ma da quella che nel secolo scorso, nel settembre del 1864, improvvisamente decadde da capitale del mitico e appena costituito regno d'Italia a capoluogo di provincia. La strage in piazza S. Carlo di inermi e innocenti cittadini, perpetrata in quell'occasione dalle cosiddette forze dell'ordine, polizia e carabinieri, non dall'esercito, è un episodio senza riscontro nella storia dell'Italia risorgimentale⁶. Quando, nel gennaio del 1865, poco più di tre mesi dopo la strage, la commissione parlamentare d'inchiesta, della quale faceva parte Francesco De Sanctis, presentò il suo rapporto, la maggioranza della Camera decise di archiviare la questione senza un dibattito. E agli archivi passò allo stesso modo la successiva petizione torinese al Senato perché la questione fosse riaperta.

per il «brutto spettacolo che politici, magistrati e giornalisti ci hanno inflitto e ci infliggono» nel 1992, a p. 242. Significativa della sfumatura autobiografica che spesso arricchisce queste considerazioni politiche la pagina d'apertura del primo saggio dedicato a Panizzi, *Ricordi* cit., p. 179, specie nelle ultime righe: «è probabile che il lungo soggiorno a Napoli nel 1862-63, ossia l'esperienza diretta del malgoverno politico e giudiziario, non più della monarchia borbonica, ma del nuovo regno d'Italia, convincesse Panizzi ad aspettare la morte, il più tardi possibile, nella sua patria d'adozione, a Londra».

⁶ Ma si veda, come primo fatto di sangue nei moti del 1821, Dionisotti, *Storia* II 31-32: a seguito dell'arresto di quattro studenti che «l'11 gennaio 1821 si recarono al teatro d'Angennes con berretto frigio in capo» e furono perciò arrestati, «L'adottata misura di rigore provocò nel giorno successivo una viva dimostrazione degli studenti nel palazzo dell'università, che inconscientemente si volle reprimere colla forza. Dal che sorse un conflitto, in cui gli studenti ebbero naturalmente la peggio, e fu versato sangue, che accese alla vendetta» (il berretto frigio, simbolo di affrancamento dalla schiavitù, richiamava gli ideali repubblicani della rivoluzione francese).

Dionisotti senior, pur dichiarando varie volte, nella *Storia*, ammirazione per la magistratura piemontese e orgoglio di farne parte, non rinunciò a sottolineare, a più riprese, anche altri difetti della giustizia sabauda. È ricorrentemente stigmatizzato il «sistema riprovevolissimo» della composizione delle pene tramite «sborso di danaro», uno dei mezzi più efficaci per cui «i deboli trovavansi soverchiati dai potenti» (*Storia* I 104 e 111). Di questa pratica avevano abusato gli stessi Savoia, per rimpinguare le casse dello Stato, almeno dalla metà del Quattrocento (*Storia* I 73):

Per liberarsi dalle pene nei reati gravi, erasi pur introdotto l'abuso di venire ad accordi col fisco. Questo riprovevolissimo sistema, stato vietato da Amedeo VI ed VIII, fu a larga mano ammesso da Lodovico nell'intento di ricavar danaro, avocando a sé il diritto, e con severe prescrizioni vietandone l'esercizio agli ufficiali inferiori.

Per tal modo chi poteva pagare si sottraeva alle pene, e soltanto il povero era condannato. E quasi ciò non bastasse si speculava sui delitti, fonte di gravissimi abusi; perciocchè s'introduceva un sistema d'inquisizione ad ogni più lieve apparenza di reato, onde aver danaro, che anche gli innocenti si disponevano a pagare per evitare le vessazioni degli agenti del fisco.

La particolare attenzione per la sorte giuridica dei cittadini economicamente deboli spiega lo spazio dedicato all'istituto dell'Avvocato dei poveri⁷, ma una più generale sensibilità umanitaria trapela dal rifiuto della tortura come strumento d'indagine processuale: tale posizione è ribadita spesso, a partire da una pagina relativa agli Statuti promulgati nel 1430 da Amedeo VIII (*Storia* I 55): «E fra i mezzi di prova fu introdotto quello della tortura, istrumento di offesa anziché di ragione, adoperato dai Greci e dai Romani contro gli schiavi; siste-

⁷ A partire da *Storia* I 197, e specificamente a 314-317; «ordinamenti per cui gli oppressi dovevano essere protetti a spese del pubblico» vivevano anche a Saluzzo dalla seconda metà del sec. XV (*Storia* I 129). Per la possibilità di pattuire sconti di pena dietro esborso di denaro si vedano anche *Storia* I 309 e, quanto alla situazione in Sardegna, 212.

ma inumano ed irrazionale, che non scomparve dai codici che in fine del secolo scorso»⁸.

La razionalità che deve guidare il comportamento del magistrato è l'unità di misura adottata anche nel caso del fenomeno particolare dei processi agli untori tra la fine del Cinquecento e la prima metà del secolo successivo (*Storia* I 168-169):

Le epidemie che a quei tempi si riproducevano e desolavano l'Italia avevano fatto nascere nel popolo la credenza che derivassero dalla tristizia di individui che invasi dal demonio, muniti di droghe che si procuravano colla magia, corrompessero l'aria, avvelenassero l'acqua e viziassero ogni cosa necessaria alla vita; d'onde i noti processi degli untori, che in tutta Italia e specialmente in Lombardia si istituirono, colle conseguenti crudeli condanne.

Raccontati alcuni episodi piemontesi di persecuzione, tra cui quello del 1630 conseguente ad una denuncia ad opera di «una figliuola semplice o semifatua», Dionisotti senior dichiara (*Storia* I 170-171): «A parte la causa, errore dei tempi, la condanna su denuncia di una scimunita, è tale enormità, di cui la suprema Magistratura di quell'epoca non può aver scusa».

Dall'esigenza di tutela dei cittadini socialmente deboli deriva anche l'attenzione per le minoranze religiose, in particolare quella ebraica. Già nell'espone il contenuto degli Statuti di Amedeo VIII Dionisotti senior (*Storia* I 57) spiega che vi si vietava

agli ebrei di avere servi cristiani, d'alzare la voce nelle sinagoge; obbligati a vivere insieme in luoghi appartati; a non uscire dal tramonto al levare del sole e a portare un segno che li distinguesse: proibizioni che furono ripetute in tutte le costituzioni successive. Le loro usure severamente punite.

In nota si precisa che «Il segno fu abolito soltanto nel 1816», al ritorno di Maria Teresa, moglie di Vittorio Emanuele I, per festeggiare la

⁸ Notizie relative ai limiti imposti ai giudici nell'uso della tortura, e in generale nel comminare pene corporali, sono date ad esempio in *Storia* I 89, 112, 128, 173, 228, 378 nonché II 9, 11.

quale «fecero grande sfarzo gli israeliti, che ne furono rimeritati colle concessioni di non più portare il nastro giallo all'abito, e di poter ritenere i beni acquistati durante il dominio francese» (*Storia* II 27, nota 1). Vengono ricordate anche altre restrizioni imposte per legge alla minoranza ebraica: il divieto di «acquistare beni stabili» (*Storia* I 225), quello di «abitare nella Valsesia e recarsi alle fiere e mercati che ivi si tenevano» (*Storia* I 239), l'esclusione «dal beneficio della gratuita clientela», cioè dall'Avvocatura dei poveri (*Storia* I 314, nota 3), l'obbligo d'acquisire con denaro il «privilegio [...] temporario» di permanenza nello stato sabaudo, il che strappa a Dionisotti senior (*Storia* I 358) il commento secolarizzante: «Per gli ebrei l'aspettato messia fu la libertà». Una rissa tra uno «studente di matematica» e «alcuni ebrei presso la porta di Po», conclusasi con l'arresto del giovane, è ricordata come occasione di conflitto giurisdizionale tra Senato e il magistrato del Conservatore dell'università (*Storia* I 327, nota 4).

In Dionisotti junior certo non è stata solo la continuità con quest'aspetto della cultura familiare a cementare l'amicizia con Arnaldo Momigliano, coetaneo, conterraneo e che, anche dopo la caduta del fascismo, scelse di lavorare in Inghilterra, come Dionisotti junior⁹. Resta notevole l'impegno di quest'ultimo nella commemorazione dell'amico

⁹ Più per discrezione che per differenze di sostanza, peraltro non nascoste, Dionisotti junior evita di affiancare esplicitamente la propria vicenda culturale e biografica a quella di Momigliano. Rara eccezione una pagina linguistica, in C. Dionisotti, *Ricordo di Arnaldo Momigliano*, Bologna, il Mulino, 1989, p. 50: «Nessun dubbio che la religione crociana della giovinezza ci ha confortati a restare sempre inalterabilmente e quasi ferocemente, come avrebbe detto il compatriota Alfieri [...], piemontesi e italiani, mai inglesizzabili, men che mai americanizzabili, come per loro buoni motivi i Borgese e i Salvemini detestati da Croce; mai dopo la guerra convertibili alla cultura e al gergo dell'Unesco: le lingue nobili della vecchia Europa, quante sono, fino agli Urali, sì; il gergo, il *franglais* e il conforme italiano della nuova Europa, no». In uguale accezione negativa il *franglais* come lingua dell'Unesco, contrapposta ad «una mediazione tedesca» della cultura europea nell'Ottocento e nel primo Novecento, «per taluni settori principalmente», ritorna in un saggio del 1987 ora in Id., *Ricordi* cit., pp. 167-168.

e nella salvaguardia dell'immagine complessiva dello studioso, morto nel 1987: non solo grazie agli scritti raccolti nel *Ricordo di Arnaldo Momigliano* del 1988, dov'è pubblicata tra l'altro l'inedita prolusione alla cattedra torinese di Storia romana ottenuta da Momigliano nel 1936, ma anche per il più tardo intervento, del 1997, finalizzato a sfatare lo scandalo conseguito alle rivelazioni del tesseramento fascista di Momigliano in quanto aspirante ad una carriera statale¹⁰. Colpisce tuttavia che, in quest'ultimo scritto, Dionisotti junior interpreti la rinuncia alla politica nell'amico ebreo in questi termini:

nell'autunno del 1929 [...] Momigliano sapeva però ormai bene quali fossero i rischi di un qualunque impegno politico in Italia. Proprio in quell'anno alcuni suoi compagni e amici erano stati arrestati per motivi che parevano futili e che di fatto non consentirono altro castigo che l'ammonizione. Ma questa sola, con l'esperienza grave del carcere, aveva mutato il corso della loro vita. In quegli anni dopo la grande guerra, la generazione nuova aveva perduto, ossia non aveva più acquisito nella scuola, il ricordo degli arresti e delle fughe in Francia e Svizzera alla fine dell'Ottocento. Del resto generalmente la borghesia in Piemonte, pur così fedele allo stato, non aveva mai avuto né aveva alcuna fiducia nell'amministrazione della giustizia. Onde il detto dialettale, probabilmente noto anche a Momigliano, che né per torto né per ragione uno deve lasciarsi mettere in prigione.

In Dionisotti senior è isolato, ma ampio, il riferimento polemico ai sofismi dei legisperiti, cui Emanuele Filiberto (1528-1580) avrebbe avviato negli *Ordini nuovi*, «regole dei procedimenti nelle cause civili e criminali» che «sono, fatte poche eccezioni, un monumento di sapienza civile» e dove si leggerebbe (*Storia* I 105-106 e nota):

Non deve parer cosa nuova né strana [...] che con novi rimedi si venga provvedendo alle mallitie dei cavillatori, li quali male usando del rigore della legge dagli antichi jureconsulti secondo la qualità di quei tempi con

¹⁰ C. Dionisotti, *Momigliano e il contesto*, ora in Id., *Ricordi* cit., pp. 587-604; la citazione che segue è a p. 596, e fa riferimento agli arresti seguiti alla pubblicazione di una lettera di solidarietà con Benedetto Croce attaccato politicamente da Mussolini.

buon giudizio ordinate et servendosene solamente per cavillare, procacciano con sottili cautele di offuscare le buone ragioni di coloro con cui contendono in giudizio.

In controtela traspare qui la figura dell'Azzecagarbugli, antonomasia tra le più costanti nelle ricorrenti polemiche antiavvocatesche di Dionisotti junior¹¹. Più specifico il giudizio espresso nel cap. XIII, *L'ordinamento giudiziario secondo le Regie Costituzioni* (*Storia* I 331):

Come valenti e probi furono i magistrati del Piemonte, tali furono gli avvocati. Di solito i giovani che nel patrocinio davano saggio di forte sapere, il Principe li chiamava a coprir cariche nella magistratura, e di buon grado vi aderivano, trovando nell'onore il compenso del minor lucro. Or i tempi son cambiati, e niuno con avviata clientela si adatterebbe allo scambio. [...]

Le molte occupazioni che hanno gli avvocati di grido per le consultazioni e il disbrigo degli affari forensi, loro impedisce di attendere ad altri lavori, che potrebbero procurare ad essi durevole fama, oltre la tomba; mentre invece cessa col farsi muta la faconda loro parola. Il foro piemontese, pria dei tempi nuovi, si teneva in generale lontano dai pubblici affari [...].

Esortazioni, queste ultime, che possono in parte spiegare l'atteggiamento schivo attribuito dai biografi al figlio Emilio Eugenio, avvocato e padre di Dionisotti junior¹². Nello storico della letteratura l'al-

¹¹ Si veda la citazione del «faceto sonetto [...] mandato al Porta» nel 1819, nel quale «Manzoni aveva prefigurato» la figura di Azzecagarbugli, in C. Dionisotti, *Appendice storica alla "Colonna infame"*, in Id., *Appunti sui moderni* cit., pp. 247-298, a p. 257; nella stessa raccolta la polemica con gli avvocati percorre tutto il *Ricordo di Quintino Sella* cit., in particolare le pp. 353, 370-371, 380, 391. La denominazione antonomastica è usata in Id., *Ricordi* cit., pp. 212, 309, 328; in questo volume anche una frecciata relativa alla litigiosità pretestuosa degli avvocati, a p. 40, il quadretto di Amore che «finisce in mano di avvocati per ottenere da Nice la restituzione delle sue armi» in un poema di Iacopo Durandi, a p. 84, e il severo giudizio espresso dall'esule Luigi Angeloni relativamente al «rancido ed affumato avvocataccio» piemontese Ferdinando Dal Pozzo.

¹² Degli otto figli di Dionisotti senior, superarono vivi l'infanzia una fem-

lontanamento dalla tradizione giuridica familiare sembra dunque innestarsi su un terreno non ostile, ma che ha richiesto un'elaborazione ininterrotta e ha sortito risultati diversi nel corso degli anni.

Intervenendo nel settembre 1967 al secondo congresso della Società italiana di storia del diritto, svoltosi a Venezia presso la Fondazione Cini, Dionisotti junior apre con una dichiarazione di incompetenza analogo a quella pronunciata da Giantranco Contini nella stessa occasione.¹³ Dionisotti junior prosegue però ricordando il nonno magistrato e dichiarando di sentirsi

radicato [...] nel Piemonte, in una tradizione che certo non brilla per i suoi successi nelle arti e nelle lettere e in cui la toga dell'uomo di legge è stata, più lungamente e esclusivamente che altrove, la sola riconosciuta e rispettata divisa di un uomo di cultura laico senza privilegi di nascita.

Dionisotti junior completa questo preambolo con un cenno al proprio distacco dagli studi di legge¹⁴. Ma ai rapporti tra giuristi e letterati sono dedicati altri due saggi: *Legge e lettere da Beccaria a Manzo-*

mina e tre maschi, dei quali Pietro divenne capitano di mare, Federico ed Emilio Eugenio avvocati. C. Faccio, *Carlo Dionisotti*, Vercelli, Tipolitografica Gallardi e Ugo, 1899, p. 14. Al padre alieno da pubblici riconoscimenti Dionisotti junior accenna brevemente in apertura della nota autobiografica (anonima) stesa in occasione del conferimento del Premio Feltrinelli presso l'Accademia dei Lincei nel 1982. *Notizia biografica di Carlo Dionisotti Casalone*, ora in *Un maestro della letteratura: Carlo Dionisotti tra storia e filologia (1908-1998)*. *Testimonianze, immagini, inediti e bibliografia*, a cura di R. Cicala e M. Ferrari, Novara, Interlinea, 2008, pp. 91-93.

¹³ C. Dionisotti, *Filologia umanistica e testi giuridici fra Quattro e Cinquecento*, in *La critica del testo*, Atti del secondo congresso internazionale della Società italiana di storia del diritto, Firenze, Olschki, 1971, vol. I, pp. 189-204, a p. 189; l'intervento di G. Contini, *La critica testuale come studio di struttura, ibidem*, pp. 11-23.

¹⁴ Il maggior peso sociale della laurea e professione legali, rispetto a quelle del letterato, e la permeabilità delle due discipline sono sottolineati più volte in Dionisotti, *Ricordi* cit., ad esempio alle pp. 165, 175, 299 e 211, a proposito di soprattutto Antonio Panizzi, del quale «rassicurante sarebbe un qualunque documento della originaria vocazione letteraria [...]». Dopo la

mi, pubblicato nel 1980 nei genovesi «Materiali per una storia della cultura giuridica» e compreso otto anni dopo, con premessa giustificativa esplicitamente ritoccata ma sostanzialmente immutata, negli *Appunti sui moderni*, dov'è contiguo all'inedito *Appendice storica alla "Colonna infame"*¹⁵. In quest'ultimo, relativo allo scritto manzoniano pubblicato nel 1842 cui Dionisotti senior sembra alludere quando tratta dei processi seicenteschi agli untori, la linea di condanna ottocentesca viene ampliata: vi si afferma infatti che Manzoni, argomentando dell'«iniquità del processo, «trascendeva i limiti [...] di quell'età» e dava voce ad «una protesta d'ordine generale contro gli abusi e soprusi di magistrati pieghevoli a pregiudizi popolari e a pressioni politiche»¹⁶.

I tre contributi specificamente giuridici, usciti a regolare distanza di tempo nell'arco di vent'anni, fanno prova del mutamento di interessi che Dionisotti junior dichiarò nel 1982¹⁷:

Negli ultimi dieci anni all'incirca, venendo meno, con l'attività didattica e l'abilità scientifica, anche la speranza di un prossimo risassetto politico dell'Italia e la pazienza imposta dalle condizioni presenti, sempre più aggravato e inciso sulla originaria linea di ricerca la preoccupazione di riconoscere nella storia dell'Italia moderna, dal Settecento innanzi, le radici delle nostre infermità e i presupposti di augurabili rimedi.

laurea Panizzi esercitò la professione legale e di nascondo quella del cospiratore. Altro non sappiamo. È chiaro che, se non avesse avuto confidenza colla penna, non avrebbe osato né potuto, nei primi mesi dell'esilio, scrivere di getto e poi subito pubblicare sotto il suo nome un libro sui processi di Modena [...] e [...] due splendide lettere ai giudici di Modena [...]. Un poco bisogna insistere sul vigore letterario di tali scritti [...] il gusto della cazzottata verbale ha maggiore spicco nelle due lettere; nel libro ancora prevale il legalista, quel che Panizzi per vocazione sua era e non dimenticò mai di essere [...]. Rara anche è, in prosa italiana, questa forma di polemica giuridica, intesa a dimostrare contraddittorio e arbitrario e pertanto invalido il sistema nemico».

¹⁵ *Legge e lettere* venne stampato nel numero X della rivista, alle pp. 357-368, e raccolto in Dionisotti, *Appunti sui moderni* cit., pp. 229-246.

¹⁶ Dionisotti, *Appunti sui moderni* cit., p. 250.

¹⁷ *Notizia biografica* cit., p. 93.

In forma più mirata, il vizio di cui Dionisotti junior ritiene la propria generazione corrispondente, e del quale, giunto alla conclusione degli impegni professionali, gli interessa indagare la continuità, è la cattiva amministrazione della giustizia. Tra le dichiarazioni di tale intento spicca per l'istanza storica che la permea quella contenuta nel saggio, dei primi anni Settanta, dedicato a *Manzoni e Gladstone*: a proposito delle «clamorose lettere» di quest'ultimo «sulla situazione politica e giudiziaria del Regno di Napoli», Dionisotti junior scrive¹⁸:

«rileggendo quelle famose lettere [...] nelle quali lo Zumbini ancora poteva riconoscere la condanna senza appello di un regime anacronistico, noi oggi non possiamo fare a meno di ricordare d'essere stati spettatori e corrispondenti nell'età nostra, non soltanto a Napoli ma in tutta Italia, di ingiustizie e violenze incomparabilmente più disumane che non fossero quelle denunciate dal Gladstone. Né ci basta ricordare, perché il sospetto ci punge di non esserne ancora usciti fuori del tutto. D'altra parte questa nostra esperienza di un male che evidentemente ha radici profonde, che sottosta e ripullulando si sovrappone alle rivoluzioni della storia politica, [...]».

Un ritorno così esplicito all'ambito di attività, e di influenza, dei suoi antenati appare un ripensamento delle scelte che, per ragioni dichiarate e quindi note, spinsero Dionisotti junior ad orientare le ricerche giovanili al Rinascimento italiano¹⁹. Tuttavia il rivendicare, per l'appunto con metafora giuridica, un'implicazione politica alla storia

¹⁸ Il saggio è compreso in Dionisotti, *Appunti sui moderni* cit., pp. 317-336; le citazioni alle pp. 318 e 320; di Bonaventura Zumbini (1836-1916), e della sua attività di storico della cultura inglese, Dionisotti junior da notizia alle pp. 320-321; si veda inoltre la voce relativa, a firma di F. Figuerelli, in *Enciclopedia italiana*, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, vol. XXXV (1937) nonché T. Iermano, *Critica militante ed erudizione*, in *Storia della letteratura italiana* diretta da E. Malato, Roma, Salerno Editrice, vol. XI. *La critica letteraria dal Due al Novecento*, 2003, pp. 799-847, alle pp. 808-809 e 844 (per ulteriore bibliografia).

¹⁹ Dionisotti, *Appunti sui moderni* cit., p. 7: «Come studioso di letteratura italiana, io mi sono occupato preferibilmente e a lungo di autori del Quattro e Cinquecento. C'era, in questa originaria preferenza, maturata negli anni Trenta, l'illusione o velleità di tenere a distanza il presente e il passato prossimo».

della letteratura risale almeno al 1962, al ricordo di Giuseppe De Luca²⁰:

«La tradizione critica e storiografica è rispettabile, ma sono testimonianze e non più; sono assai spesso testimonianze contraddittorie, che in tanto valgono in quanto sia a sua volta con lo stesso metodo giudicato chi le ha fornite, un procedimento senza fine. Ogni giudizio, se giudizio si faccia, deve essere fatto ex novo, risalendo più addietro e più addentro, riaprendo i testi quasi fossero lettere. Chi non si sente di far ciò, è inutile che si appelli alla tradizione. Nessuno gli ha chiesto di giudicare: non giudichi. Quanto più cresce il numero dei pretendenti alla magistratura storica e quanto più la selva della bibliografia critica disperatamente si infittisce, tanto più si impone questa rigorosa verifica preliminare dei titoli e dei poteri».

In maniera meno criptica il traslato è usato da Dionisotti junior altre volte, con particolare frequenza negli anni Ottanta²¹. Gli scritti

mo. Anche c'era il fastidio della inferiorità e servilità italiana nel campo internazionale degli studi sul Rinascimento».

²⁰ C. Dionisotti, *Ricordo di Don Giuseppe De Luca*, in «Italia medioevale umanistica», IV (1961, ma 1962), pp. 327-339, alle pp. 331-332. Dionisotti junior ha raccolto i suoi scritti su De Luca, morto a Roma il 19 marzo del 1962, in Id., *Don Giuseppe De Luca*, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1973.

²¹ La metafora che riveste critici letterari e storici dell'abito di giudici, spesso frettolosi e incompetenti, torna in Dionisotti, *Ricordi* cit., pp. 105 (della «sentenza capitale pronunciata dal Foscolo contro il troppo acclamato sonetto *Sulla morte di Cristo*» di Onofrio Minzoni), 124 (in uno scritto del 1966), 273, nonché in un saggio leopardiano pubblicato per la prima volta in Id., *Appunti sui moderni* cit., p. 182: «Pari o almeno corrispondente fortuna, di una lettura attenta e pacata, non ha avuto il romanzo del Kanierl. E prevalse la smania, che affligge i moderni critici (non loro soltanto, purtroppo), di sentenziare e condannare [...]». Anche è prevalsa, e sempre più a distanza, quella smania giudiziaria, ignoranza dei dati storici e delle date, incapacità di scegliere, fra le vie aperte all'inchiesta, quella buona». Come risulta da questi ultimi passi, il difetto non è attribuito solo agli storici della cultura: Dionisotti junior ne taccia filosofi o sedicenti tali, magari di formazione vocatesca, in *Ricordi* cit., pp. 18, 107 (la metafora è di Vincenzo Monti), 156 (in un saggio del 1978 dove «il rigore filosofico [...] parente prossimo del rigore inquisitoriale» è quello di Antonio Rosmini).

d'argomento sette-ottocentesco di quel decennio costituiscono una grossa parte dell'ultima raccolta di propri saggi progettata da Dionisotti junior. Il contributo d'apertura, apparso originariamente nella miscellanea per Franco Venturi del 1985, è relativo all'erudizione settecentesca nella persona di Francesco Saverio Quadrio; la ricerca è motivata tramite una preterizione colorita proprio dalla metafora giuridica²²:

nell'età nostra, afflitta da frequenti epidemie di critica letteraria e per tanto curiosa delle origini e storia del morbo, anche l'opera del Quadrio è stata chiamata a giudizio e riconosciuta colpevole di malgoverno d'una magnifica e progressiva tradizione critica.
Non intendo discutere questa sentenza. Pare a me che i giudici non abbiano dato prova di essersi mai serviti dell'opera del Quadrio né di aver assunto informazioni sufficienti su di lui, né insomma di aver istituito con lui e con l'opera sua quel rapporto di rispettosa familiarità che è condizione del giudizio storico.

L'insistenza sulla figura retorica ridefinisce in termini immanenti quanto era stato affermato, nella commemorazione di Giuseppe De Luca, con metafora di matrice religiosa: «Tutti portiamo il segno di un peccato originale, ma tutti anche, e anzi tutto, portiamo il segno della nostra volontà e resistenza agli influssi maligni delle stelle, e su questa chiediamo di essere giudicati»²³. Almeno in quegli anni, quelli centrali del suo secolo, Dionisotti junior ritiene che il rapporto, non solo dialettico, tra funzionari laici, in particolare magistrati, e personalità ecclesiastiche vada riconosciuto e riveli la preminenza del ruolo storico di queste ultime, visto che si è avuta

in Italia, specie nei secoli del lento declino economico e politico, la prevalenza e a volte prepotenza delle iniziative religiose da un lato e letterarie o artistiche dall'altro. Onde la impossibilità per lungo tratto di fare oggi una storia [...] che anzi tutto non sia storia [...] in cui il vescovado e

²² C. Dionisotti, *Appunti sul Quadrio*, in Id., *Ricordi cit.*, pp. 11-32, a p. 11.
²³ Dionisotti, *Ricordo di Don Giuseppe cit.*, p. 331; la citazione successiva a p. 338.

le chiese e i conventi e le scuole e le accademie e i teatri contano spesso assai più che il palazzo del comune, che le magistrature e le corporazioni e i mercati.

Il tema dei rapporti tra Stato e Chiesa, così vivo nell'esperienza biografica e negli studi cinquecenteschi di Dionisotti junior, trova anch'esso riscontro negli interessi di Dionisotti senior. Ai contrasti, spesso violenti, tra gestione laica e ingegneria ecclesiastica nell'ammnistrazione della giustizia in territorio sabaudò è dedicato molto spazio nella *Storia*. Dionisotti senior esprime una posizione di tutela delle prerogative statali che, diffusa in epoca risorgimentale, assume in lui una specificità professionale²⁴. Ai rapporti tra le due istituzioni sono dedicati il capitolo XII, *Lo Stato e la Chiesa* (*Storia* I 242-294) e il XIV, *I Tribunali ecclesiastici* (*Storia* I 335-370). Nella curiosa panoramica storica che apre il capitolo XII Dionisotti senior afferma (*Storia* I 243)²⁵:

²⁴ Non mancano espressioni di laicità personale e privata, come quella con cui si chiude il racconto dell'«ignobile atto, di far arrestare proditoriamente lo storico napoletano Giannone sostenendolo in carcere per tanti anni, sinché morì», dov'è aggiunto in nota: «Nel 1848 si fece ricerca delle sue ossa, ma restò infruttuosa; né si può sperare di ritrovarle mai, poiché a quel tempo tumulavansi i cadaveri nei sotterranei delle chiese, e colla circolare di monsignore arcivescovo di Torino del 10 dicembre 1777 fu ordinato ai parroci, che annualmente facessero spurgare le tombe della propria parrocchia traandone fuori le ossa spolpate con riporte negli ossari, ed abbruciare le tavole delle case non ancora consumate. Del resto ritirato lo spirito dalla materia, non ha più questa alcun pregio da essere ricercata per conservarla in un sepolcro» (*Storia* I 272 e nota 1); affermazione notevole, e sospetta d'esser parodiata, in chi è ricordato tra i maggiori fautori del trasferimento delle ceneri di Carlo Botta da Parigi a Firenze: Fagioli Verzellone, *Dionisotti*, *Carlo cit.*, p. 218. Notevole anche, a proposito della morte del ministro d'agricoltura e commercio Pietro de Rosis di Santarosa (1805-1850), il racconto dell'ingunzione fatta dall'arcivescovo di Torino «al parroco chiamato ad amministrargli gli estremi conforti, che non altrimenti il facesse, salvo pubblicamente si trattasse del suo concorso alla legge del 9 aprile 1850 sull'abolizione del foro ecclesiastico: al che il moribondo non acconsentì» (*Storia* I 292).

²⁵ All'ingegneria giurisdizionale della Chiesa romana aveva già fatto cenno in precedenza, ad esempio a proposito delle riforme di Emanuele Filiberto

Gli imperatori per tener soggetti i popoli acquistati, nell'ignoranza in cui questi versavano, ebbero bisogno di valersi dell'autorità dei vescovi, li quali accordando il loro appoggio, pretessero favori e privilegi in diminuzione dell'autorità secolare; e di essi giovandosi accrebbero talmente la loro potenza, da costituire uno Stato nello Stato. E nella natura degli uomini di soverchiarsi a vicenda sol che il possano. Quindi non è da stupirsi, se gli ecclesiastici cercassero di varcare i limiti dei privilegi loro accordati dall'Autorità civile, per sottrarsi dalla sua dipendenza ed assoggettarla ai propri voleri.

Il giudizio rimane inequivocabile nel menzionare privilegi fiscali in vigore fino al pieno Ottocento, in virtù dei quali «I beni, a qualunque titolo fossero detti ecclesiastici, non andavano soggetti a tributi; e mentre nulla si voleva pagare, pretendevano di gravare il popolo colle tasse ecclesiastiche» (*Storia* I 244-245). Dionisotti senior (*Storia* I 245) biasima anche la supervisione del sistema scolastico, pur essa di lunga durata: «estessissima poi la loro ingerenza sull'istruzione: i gradi accademici in Torino erano conferiti in nome dell'arcivescovo come cancelliere dell'Università, ed agli esami pubblici interveniva sempre il vicario generale come suo delegato». Inizio ad oviarvi, ai primi del Settecento, Vittorio Amedeo II (*Storia* I 218): «Coll'aiuto di Caisotti diede leggi alla pubblica istruzione, svincolandola da ogni avanzo di sistemi e di dipendenze ecclesiastiche. Nelle provincie aprì 32 collegi togliendo ai regolari le scuole, per escludere l'insegnamento dei gesuiti»²⁶. Ma tra i provvedimenti reazionari di Vittorio Emanuele I, nel

(*Storia* I 110). Particolarmente appassionata la riprovazione delle pratiche inquisitoriali (*Storia* I 350-370).

²⁶ Di Carlo Luigi Caisotti (1694-1779), magistrato di origini borghesi divenuto stretto collaboratore di Vittorio Amedeo II, Dionisotti senior, *Storia* II 206-208, narra in forma anche aneddotta l'intenso rapporto con il sovrano. L'oscurantismo culturale della Chiesa in Piemonte è più volte ribadito; così viene raccontato, ad esempio, un aneddoto ricondotto allo storico Erico le Ricotti (1816-1883): «L'occhio vigilante del Nunzio e degli inquisitori [...] penetrava perfino nelle pareti domestiche del Principe. Un giorno a tavola parlandosi di rimedi famosi, Carlo Emanuele I esultava a dire d'aver un unguento fatto dal Gromis, col quale unguento, toccandosi veste od arma di uomo

1814, Dionisotti senior (*Storia* II 16) ricorda anche l'epurazione dell'Università e il ristabilirsi della censura nonché dell'istruzione gesuitica²⁷. L'ottica giuridica che caratterizza la requisitoria contro l'ingerenza ecclesiastica è evidente nel caso del diritto d'asilo, la cui istituzione non viene determinata cronologicamente (*Storia* I 245 e nota 2):

B fu persino escogitata l'immunità locale, cioè il diritto di asilo, per cui i luoghi sacri erano il ricetto dei ribaldi; e non solo i templi, ma anche le loro dipendenze e le piazze che li circondavano, e persino estesi territori dichiarati feudi ecclesiastici, servivano all'impunità dei grassatori e dei contrabbandieri. [...] Ne' paesi del Piemonte retti dalle libertà gallicane non era ammessa l'immunità locale. Nello Stato di Milano vigevano usi per l'estrazione dei rifugiati nelle chiese. —
Una così esorbitante usurpazione d'autorità doveva necessariamente indurre la podestà civile a moderarla e contenerla nei giusti e ragionevoli suoi limiti [...].

teno, si guariva incontinentemente; però soggiunse che avrebbe scrupolo a servirne. E il presidente Fresia: "Sara opera diabolica". A riscontro il senatore Galiani: "E perchè invece non sarebbe santa?". Così continuossi a Cianciare. Ma un mese di poi il Nunzio e l'Inquisizione di Torino, d'ordine della romana Congregazione del Santo Uffizio facevano far ricerche di quelle parole e sequestravano nelle botteghe e case tutti i libri di Paracelso e simiglianti. Sdegnato, il Duca scriveva al suo ambasciatore Verrua a Roma il 14 febbrajo 1608: "Io vi prometto che ho questo tiro tanto nel petto, che non dormirò questo sin che non sia chiarita una tanta malignità, ed io sbrigrato di un uomo che sotto il manto di santità è un vero serpente velenoso". In nota si appende a proposito di Giacomo Antonio Gromis, «che il Duca aveva fatto venire da Padova, e si compiacceva di stare con lui a veder stillare essenze e comporre droghe per la ricerca della pietra filosofale; fu insignito del titolo di marchese, ed è il capo della famiglia Gromis restata in Piemonte. Fu il Gromis uno dei precursori dei prodigiosi trovati nelle scienze chimiche e fisiche, che cambiarono il moto sociale. Se a quei tempi fosse vissuto l'illustre scienziato piemontese che scoprì la dinamite, sarebbe stato di certo squartato per intelligenza col demonio» (*Storia* I 252-253).

E infatti, com'era comune presso la borghesia professionale anche nella sua generazione, Dionisotti junior compì gli studi secondari all'Istituto sociale della Compagnia di Gesù: *Notizia biografica* cit., p. 91.

Descritti i contrasti tra duchi ed autorità ecclesiastica dei secoli XIV-XV, Dionisotti senior (*Storia* I 247) prosegue ricordando l'introduzione di altri correttivi, in epoca non precisata: «Per i provvisi dei benefici maggiori fu introdotto il regio *placet* per ottenerne il possesso; e più tardi per le provvidenze pontificie il rito dell'*exequatur* alla loro esecuzione nello Stato».

Con scrupolo frequente nella *Storia*, i due tecnicismi suscitano una nota di carattere terminologico:

Sebbene le due parole di *exequatur* e *placet* or si adoperino promiscuamente, a rigore sono distinte, riferendosi l'*exequatur* alle bolle ed ai provvedimenti; il *placet* alle persone provviste di beneficio, che tuttora si ottiene dall'Economato generale, eccettuati i vescovi, cardinali e prelati che dal Re lo ottengono.

Non sono solo i tecnicismi giuridici latini a venir chiariti. È seguito nel suo sviluppo il definirsi di denominazioni per specifici istituti (*Storia* I 11 e 248): «La ragione di conoscere delle cause civili e criminali e di godere i particolari diritti provenienti dai feudi si comprendeva sotto il nome di giurisprudizione»; «la Curia romana aveva procura to di introdurre nei diversi Stati della cristianità legati, che Nunzi si chiamavano». Alcune note hanno intento propriamente etimologico, pur mantenendosi all'interno della tradizione lessicografica, ben rappresentata dal *Vocabolario della Crusca*, che spesso affianca alla forma moderna un termine latino che ne è un equivalente semanticamente più che un antenato fonetico²⁸:

L'interazione consisteva nella disamina che i magistrati facevano degli editti e patenti, pria di registrarli e renderli esecutivi. Se rinvenivano in

28 Si tratta dello stesso tipo di relazione linguistica che Dionisotti senior riprende dalla *Lucerna inquisitionum* di Bernardo da Como, secondo l'edizione veneziana del 1596 (*Storia* I 361, nota 3): «La definizione e l'etimologia che da Bernardo da Como delle streghe è la seguente: "Secta quaedam abominabilis [...] quas alii maxas appellant, nos autem in Lombardia strigas, nuncupativus a stix, stigis, vocabulo infernum seu paludem infernalem significante, quia tales personae diabolicae sunt et infernales, vel a stigetos Graece, quod est tristitia Latine, eo quia plurimos faciunt tristes malefictis suis"».

essi alcunché di men giusto e pregiudicevole all'interesse pubblico, ne facevano rappresentanza al Principe [...]. *Iterata cognitio* è l'etimologia della parola (*Storia* I 148)

È per conoscere dell'appello delle cause di maggior somma stabiliva una speciale delegazione [...]. Il nuovo magistrato fu chiamato consolato, et i suoi giudici, consoli, ad esempio dei Romani che davano siffatto nome ai loro primi magistrati; avvegnaché la parola console traendo la sua etimologia da *consulere*, che vuol dire vegliare; nello stesso modo che gli antichi consoli vegliavano al governo della repubblica, così i consoli vegliavano al buon ordine del commercio (*Storia* I 190)

Il vocabolo *assise*, derivato dal latino *assideo* (sedere appresso), di antico uso per designare le assemblee nelle quali i giudici sedevano per la disamina delle cose di giustizia, fu poi applicato alle assemblee straordinarie che i giudici superiori tenevano nei tribunali inferiori e dipendenti dalla loro giurisprudizione per ricevere le doglianze che si potevano fare contro gli ufficiali subalterni (*Storia* I 299, nota 1)

A volte, la convenzionalità di queste denominazioni è rilevata meta-linguisticamente, ad esempio tramite *costi detto* (*Storia* I 212), che con la stessa funzione, ma in modo antifrastico, è usato spesso dal nipote²⁹.

In Sassari eravi altresì il *Tribunale dell'Inquisizione*, nominato dal Re per conoscere delle eresie, con autorità di nominare i costi detti famigliari del Santo Ufficio. [...] Nella città d'Iglesias amministrava la giustizia un costi detto capitano, eletto fra i consiglieri comunali, il quale molte volte non era persona né pratica né legale.

Viceversa, l'uso tecnico di un termine altrimenti dotato di un'accezione comune può essere segnalato dall'accostamento con un sinonimo specifico più diffuso: «Dalle sentenze penali si poteva supplicare ossia appellare dalla sala criminale alla stessa sala od alla civile» (*Storia* I 210). Analogo processo di specializzazione semantica viene ufficializzato da Emanuele Filiberto, che «stabilì per giuramenti decisi e supplementivi speciali formole, mantenute in osservanza sino alla pubbli-

²⁹ Un esempio nel passo citato sopra, sulla strage in piazza S. Carlo.

cazione del Codice di procedura civile nel 1854» (*Storia* I 107). Altro-ve Dionisotti senior menziona proprio le formule relative a *supplicare* e sinonimi, gerarchicamente ordinate nelle regie Costituzioni (*Storia* I 301):

Per convenire taluno in giudizio occorreva ricorrere al giurisdicente che rilasciava decreto di citazione. Trattandosi di magistrati supremi si usava la formula: *supplicando si degnino*; se prefetto: *supplicando di mandare citare*, se giudice togato: *si degni mandar citare*; e se soltanto notario: *chiedendo mandarsi citare*.

La formulartà dell'interazione giuridica si era per altro sviluppata anche in zone periferiche, non sempre comprese stabilmente sotto il dominio dei Savoia (*Storia* I 236, nota 1): «Come curiosità storica accenneremo la disposizione degli statuti novaresi, che autorizzava i litiganti a dire ai giudici sul viso: *Tu facis mihi tortum et iniustitiam*».

Le norme relative all'oratoria giuridica erano anche di carattere latamente retorico (*Storia* I 301): «Nel regolamento della Savoia del 1553 era prescritto che gli avvocati nelle loro dispute, specialmente in appello, dovessero esser brevi, colla pena di dieci lire d'ammenda se replicavano: prescrizione che, sebbene nel moderno regolamento richiamata, per le repliche, senza penalità, non si fa osservare».

La longevità del tecnicismo giuridico riguarda pure termini che non hanno origine latina: «Quest'esempio conferma l'uso sovra indicato delle adunanze chiamate placiti o malli, in cui i Conti tenevano ragione ed i sudditi esprimevano le loro querele» (*Storia* I 22).

Per sopravvegliare poi gli oziosi e vagabondi, in luogo dell'antico podestà dei ribaldi (così chiamavansi i vagabondi, gente perduta e di mal affare, pur essi ridotti a corpo, a guisa delle arti), che all'uopo faceva da boia, deputò nel 1568 un ufficiale chiamato *Cavaliere di virtù e polizia* (*Storia* I 115).

La natura geograficamente composita del territorio governato dalla Savoia imponeva anche a livello legislativo la registrazione della dia-topia linguistica. A Genova, ancora ai primi dell'Ottocento, tra gli altri ordinamenti specifici della Liguria «Eravi pure il magistrato detto dei Rotti, cioè di coloro che fallivano» (*Storia* II 21); viceversa nel

1815, alla riconquista della città dopo la breve occupazione francese, venne «mantenuta provvisoriamente la circoscrizione delle giudicature di pace, che chiamaronsi, come in Piemonte, di mandamento» (*Storia* II 24).

La promozione a tecnicismo giuridico può riguardare termini radicati nella parlata regionale: un editto del 1673 cerca di porre rimedio alla pratica di «ottenere col mezzo degli incantesimi o stregherie, che popolarmente venivano chiamati *inchiarmi*, di non poter essere offesi da armi da fuoco ed altre, al fine di commettere poi ogni delitto con maggior confidenza» (*Storia* I 362-363); perciò l'editto

communava la pena di morte contro chiunque di qualsiasi stato, grado e condizione, ritrovandosi sopra la sua persona inchiarmi di qualunque sorta, o fosse preso per averli adoprati in sé o dati ad altri, e comandava, che chiunque fosse arrestato per cause criminali, si visitasse tosto diligentemente per iscoprire se avesse presso di sé inchiarmi.

Il vocabolo si collega ai francesi *encharmer*, *enchermer*, sinonimi arcaici di *charmer*, *encharmer*, e ha riscontro, pur raro, nell'italiano *inciamare*³⁰. L'ambito giuridico di pertinenza del dialettismo è ben chiaro a Dionisotti senior, che così conclude (*Storia* I 365 e nota 2): «Nelle regie Costituzioni le arti magiche furono comprese nel vocabolo generale *malefici*; e nel capo della tortura si legge che si potesse reiterare, se il reo si fosse prevalso in essa di qualche inciarro per tentarsi insensibile alla medesima», precisando in nota che «Nella revisione del 1770 fu levato il relativo paragrafo».

Codici linguistici non riconducibili all'italiano richiedono una specifica trattazione nel capitolo X, *La Sicilia e la Sardegna* (*Storia* I 201-215), e in particolare l'ordinamento giuridico di quest'ultima

³⁰ F. Godetroy, *Dictionnaire de l'ancienne langue française*, Paris, Vieweg, III (1884), s.v. *encharmer*, e *GDL*, che attesta *inciamare* nel toscano Papini. Sensibilità linguistica, conseguente ai problemi posti dalle testimonianze orali e in particolare dialettali rese inattendibili da un loro uso in traduzione, per di più scritta, rivela in ambiente napoletano il giurista Niccola Nicolini (1772-1857), come segnala Dionisotti, *Appunti sui moderni* cit., p. 291.

(*Storia* I 211-214), assegnata ai Savoia nel 1718. Nell'isola vigevano la *Carta de Logn*, «Codice diviso in 198 capitoli in antico dialetto sardo», e le Reali prammatiche, in spagnolo. Ciò spiega convenzioni come quella per cui nel Parlamento isolano sedevano «tre ordini di persone che con vocabolo castigliano chiamaronsi Stamenti»: il prestituto corrisponde allo spagnolo *estamento*, con il quale si designavano, ad esempio, i quattro ordini del parlamento aragonese³¹. Sono menzionate istituzioni specifiche come «*II Tribunal del Vignero*, che giudicava sommarariamente sopra le cause del minuto popolo e non aveva giurisdizione sopra la nobiltà», dallo spagnolo *vignero* 'viticoltore'³². Ancora, «Nelle ville baronali l'amministrazione della giustizia era più che mai bistrattata. Il barone [...] conferiva gli impieghi di ufficiali di giustizia [...] molte volte a coloro stessi che nelle case del feudatario erano vissuti in qualità di servitori o, come cola si diceva, di *crealdi*»³³. Particolare attenzione Dionisotti senior riserva al rapporto tra latino, francese e italiano nella giurisprudenza piemontese.

In contrasti con l'autorità ecclesiastica il latino è il codice privilegiato (*Storia* I 258, nota 2):

Nell'archivio di Stato esiste un consulto chiesto dal Governo sulla questione, se i beni spettanti ai laici soggetti a catasto, passando in mano ecclesiastica, diventassero immuni, dettato in lingua latina dagli avvocati Girando, Camo, Sammartano e Gioberto di Parigi colla data 1° agosto 1637, che opinarono contro gli ecclesiastici.

La stabilità del latino in questi casi è coerente con il fatto che nelle cu-

³¹ GDLI s.v. *stamento*, *El vox mayor Dictionario general ilustrado de la lengua española*, nuova redacción dirigida por M. Alvar Ezquerro, Bologna, Zanichelli, 1989, s.v. *estamento*, ricondotto al latino tardo *stamentu*, e Real Academia Española, *Dictionario de la lengua castellana*, Madrid, Francisco del Hierro y Heredes, 1726-1739, s.v.: «La junta o cortes del reino. Es voz muy usada en los Reinos de Aragón y Valencia».

³² Real Academia Española, *Dictionario cit.*, s.v.

³³ In «Uscendo il giudice da Cagliari per ufficio era *alternos* del vicere» (*Storia* I 211) il plurale di *alter ego* in grafia univervata designa il rappresentante con denominazione ancor oggi in uso nel folclore cittadino.

nie vescovili (*Storia* I 339) «Le sentenze si pronunciavano da un solo giudice ed erano dettate in lingua latina, e scritte su carta bollata». Nelle controversie con la Chiesa l'italiano e il francese servono piuttosto a fini pubblicitari e divulgativi (*Storia* I 288): tra gli episodi della «sorda guerra mossa contro i professori di sacri canoni dell'Università, sotto colore che insegnassero dottrine contrarie alla religione cattolica», condotta dalla Chiesa nei secc. XVIII e XIX, Dionisotti senior racconta di Nepomuceno Nuytz che nel 1851, reagendo al fatto che un suo trattato era stato messo all'indice, «pubblicò un opuscolo col titolo: *Il professor Nuytz ai suoi concittadini*, che fu universalmente lodato» e, come si precisa in nota, «Fu pure stampato in lingua francese».

Come è prevedibile, intenso risulta il rapporto con quest'ultima, lingua d'uso in tutto il territorio ultramontano dominato dai Savoia, e quindi tradizionalmente nota, insieme al dialetto e più dell'italiano, alla dinastia e all'aristocrazia locale. Com'è comune nella storiografia piemontese, sono frequenti gli aneddoti che si concludono con battute in francese:

Per attuare i disegni che aveva concepito di farsi padrone del Milanese, Francesco I escogitò di occupare la Savoia [...]. Con siffatto pretesto in principio del 1538 inviò a Torino il presidente Guglielmo Poyet [...]. Ricevuto il Poyet all'udienza del Duca, assistito dal suo consiglio, fra cui il primo presidente Forporato, che fu incaricato di rispondere all'inviato francese, questi combatte con irrefragabili prove e con valide ragioni le pretese che faceva valere il Poyet, il quale finì per concludere con indifferenza *Il nen faut plus parler, le roi veut ainsi*, a cui Forporato diede tosto la risposta, degna d'un magistrato piemontese: *Je ne trouve point cette loi dans nos codes* (*Storia* I 90)

Nella seconda congregazione degli Stati [*scil.* di Savoia] in luglio dello stesso anno [*scil.* 1538] l'assemblea richiedeva che fosse amministrata retta, buona e vera giustizia, da persone diligenti, dotte, prudenti, savie e di buona coscienza. La stessa richiesta si faceva nell'adunanza del 26 ottobre 1539; *car la justice ne se doit nyer à personne fust il le dyable* (*Storia* I 93)

Al comparire della Corte di Torino, Napoleone proruppe in queste insinghiera parole: *Voilà une Cour qui paye si bien mes dettes*, alludendo al dover sacro d'un sovrano, che rettamente e prontamente sia amministrata-

ta ai suoi popoli la giustizia [...]]. Ed al presidente della Corte di giustizia Bertolotti, parlando gli con particolare benevolenza, fra le altre dimostrazioni d'onore gli disse: *Vous méritiez d'être avancé; mais je ne saurais pas comment vous remplacer* (Storia I 407, a proposito del passaggio di Napoleone a Stupinigi nell'aprile del 1805)

In ambito più propriamente giuridico, descrivendo gli istituti vigenti in Savoia o in Val d'Aosta, Dionisotti (Storia I 65) senior riporta delle nominazioni locali in francese: «Nel ducato d'Aosta dalle sentenze dei castellani si appellava, come già si notò, alla *Corte delle cognizioni* (*Cour des connaissances*)». La reciproca permeabilità, linguistica e di costume, della magistratura savoiarda e piemontese sotto il dominio sabardo è rivelata anche da altre notizie: all'epoca di Emanuele Filiberto, che sposò l'asse del regno in territorio italiano, ricostituendo nel 1560 il Senato in Piemonte «col titolo di Senato in Italia, per distinguerlo da quello della Savoia» (Storia I 103), e facendo di Torino la capitale dei suoi stati, risalgono i «procuratori *de panni corti* (vocabolo tratto dal loro modo di vestire secondo la nomenclatura francese, cioè con mantellina)³⁴ (Storia I 113). Privilegia la terminologia di tradizione francoe e feudale quel che avviene a Saluzzo nel sec. XVI: «Occupato dai Francesi, il marchesato, colle patenti di luglio 1549, fu unito al delfinato; il titolo di presidente fu mutato in siscalco, e l'appello fu deferito al Parlamento di Grenoble» (Storia I 127).

Dionisotti senior segnala inoltre che nel Settecento le rinnovate raccolte di leggi vennero stilate in entrambe le lingue romanze, con varianti anche in termini di interpretazione. Quanto alle regie Costituzioni raccolte e riordinate per volontà di Vittorio Amedeo II, «Dovendo essere estese [...] alla Savoia e al ducato d'Aosta, ne fu ordinata

³⁴ L'Institut National de la Langue Française – Nancy, *Trésor de la langue française, Dictionnaire de la langue du XIX^e et du XX^e siècle (1789-1960)*, Paris, Gallimard, 1971-1994, s.v. *Manteau*, I.A.a, registra «*Manteau court*, "Petit manteau de soie noire qui ne dépassait pas le genou, et que les ecclésiastiques mettaient avec l'habit court, lorsqu'ils allaient dans le monde"», rinviando alla voce corrispondente del *Dictionnaire de l'Académie française*, Paris, Hachette, 1932-1935⁸.

la traduzione in lingua francese, che fu affidata al consigliere Davrins membro del Parlamento di Besançon [...]. È traduzione precisa e corretta, ed in molti luoghi chiarisce l'originale italiano» (Storia I 221). Lo stesso avvenne sotto Carlo Emanuele III: «La seconda revisione delle Costituzioni si ridusse alle aggiunte e modificazioni portate dalle leggi nel frattempo pubblicate, le quali si distinguono coll'indicazione: *Rex Car. Em.*; e come le precedenti hanno di riscontro il testo francese» (Storia I 239)³⁵.

Sul modello di quanto avvenuto in Francia, dove nel 1539 Francesco I aveva ordinato, tra l'altro, «che la lingua francese sarebbe sostituita alla lingua latina nella redazione degli atti civili e giudiziari» (Storia I 91), tra le innovazioni promosse da Emanuele Filiberto, nel 1561 venne «Introdotta la lingua italiana nelle scritture giudiziali al di qua dei monti» (Storia I 105). L'uso non riesce tuttavia a stabilizzarsi. Nel 1682, durante l'occupazione francese di Pinerolo, Luigi XIII «Prescrisse pure che tutti gli atti dovessero scriverli in lingua francese, a pena di nullità e dell'ammenda di 15 lire, e che nella stessa lingua si dovesse disputare. L'uso della lingua francese fu pur esteso alle scuole e chiese della città e mandamento, ed in Val Perosa» (Storia I 196). Riconquistata la piazzaforte, Vittorio Amedeo «richiamava l'uso della lingua italiana» (Storia I 197), mentre a Torino «riordinava il Senato, costituendolo di membri nuovi [...]]. L'insediamento seguì il 25 novembre 1723, alle ore 21. Il primo presidente fece un breve ed elegante discorso in idioma italiano» (Storia I 222). La lingua della magistratura ha forte valore simbolico ancora ai primi dell'Ottocento, alla riconquista del territorio dopo il periodo napoleonico: «Il possesso di Genova fu preso il 7 gennaio 1815 dal luogotenente generale conte di Revel, che due giorni dopo ordinava, che gli atti e sentenze si stendessero in lingua italiana o latina» (Storia II 24).

³⁵ In nota, Dionisotti senior informa che le Costituzioni «Come le precedenti del 1729 si pubblicarono in due volumi, il primo di pag. 504, ed il secondo di pag. 574. Nel 1826 ne fu fatta un'edizione dal Favale in-8° col solo testo italiano»; pari attenzione all'aspetto bibliografico della raccolta legislativa era stata riservata alle costituzioni di Vittorio Amedeo II (Storia I 230, in nota).

Nello svoglimento dei processi, in base alle regie Costituzioni le sentenze di solito non venivano motivate, «si componevano del capo d'imputazione e della pronuncia, e si scrivevano in lingua italiana» (*Storia* I 308). Di contro (*Storia* I 304-305),

Non eravi legge che prescrivesse di compilare i motivi delle decisioni piuttosto in latino che in italiano³⁶, ma era uso costante di dettarli in lingua latina; e le pochissime sentenze motivate del Senato, che furono scritte in italiano non si consideravano quali vere decisioni, ed erano sottoscritte soltanto dal relatore e non contrassegnate dal presidente del magistrato. Le declaratorie però erano stese nei registri in lingua italiana.

La prima decisione che comparì in lingua italiana è quella della Camera dei conti, che, previa sovrana annuenza, fu pronunciata il 2 giugno 1789 a relazione del collaterale Durandi, nella causa del consortile di Valperga contro la Comunità di Salassa [...].

Dopo la ristorazione del 1814 si continuò dal Senato di Piemonte a dettare i motivi in lingua latina, sino al 1820, poi si adottò promiscuamente la lingua italiana, che dal 1823 fu esclusiva.

La sentenza, pronunciata in realtà il 12 gennaio di quell'anno³⁷, ri-

³⁶ In nota si precisa che «Per la Sardegna coll'editto 6 giugno 1770 fu disposto che i voti del Supremo Consiglio continuassero ad esser sempre ragionati ed estesi in lingua latina».

³⁷ Così nella declaratoria conservata all'Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Giuridico, materie camerali civili, articolo 619, § 1, mazzo 117 - *Declaratorie originali 1789*, f. 2, da cui è tratta la citazione che segue. Sarebbe una svista il 1786 con cui è datata l'iniziativa di Durandi in G. Fagioli Vercellone, *Durandi, Iacopo*, in *Dizionario biografico* cit., XLII (1993), pp. 89-92, a p. 90. L'errore relativo al giorno e al mese in Dionisotti senior si dovrà alla cattiva interpretazione di un appunto, e forse rientra in quanto del metodo di lavoro storico del magistrato afferma L. Fontana, *Commemorazione del Comm. Carlo Dionisotti*, in Reale Deputazione sovra gli studi di storia patria per le antiche provincie e la Lombardia, *Miscellanea di storia italiana*, s. III, t. VI (XXXVII), 1901, pp. 467-475, alle pp. 470 e 472: «il sentimento del dovere, che era così vivo in lui, gli faceva divieto di consecrare ad altro che al servizio del pubblico il suo tempo e le sue forze, e ciò se fa il suo elogio, spiega anche perché egli non s'infervorasse mai in quelle minute ricerche ed indagini d'archivio, da cui pure i suoi libri di storia avrebbero potuto notevolmente avvantaggiarsi [...] questi libri [...] due meriti, per tacere di altri minori, incontestabilmente hanno: l'uno di essere scritti in modo semplice e chiaro, senza vanti e senza esagerazioni; l'altro di

guarda la causa insorta tra i due centri rurali presso il fiume d'Orco, a sud di Cuornè, e obbliga «gli uomini di Salassa a macinare le loro granaglie a' mulini feudali del consortile di Valperga». La stesura in italiano dei motivi della sentenza è giustificata in una nota, aggiunta tramite asterisco (cioè non numerata come le note successive) nel margine inferiore della prima carta dell'originale manoscritto della decisione, autografo di Durandi³⁸:

Non si dubita, che l'uso di rispondere in latino a chi c'interroga in volgare su i motivi della sentenza, che gl'importa di ben capire, sia da rispettarsi per vetustà, come l'ultimo avanzo dell'abrogato antico attittare³⁹; e che pur abbia alcun altro pregio ancorchè in una lingua intesa da pochi, offuscata da intrusa barbarie, e mancante di termini per gli usi nostri. Tuttavolta ci è parso utile declinarne, per risparmiar l'incomoda necessità d'intromettere un interprete tra chi interroga, e chi risponde.

I motivi della decisione occupano solo sei carte, redatte in una corsiva d'uso corrente (di contro, è posata e pulita la grafia delle altre decisioni comprese nella filza, tutte in latino)⁴⁰. Le correzioni redazionali sono numerose e rivelano che la decisione venne archiviata senz'essere stata messa in bella, procedura durante la quale il testo

fornire ad ogni pagina gran copia di notizie peregrine raccolte da volumi che non tutti hanno tempo e voglia di scorrere». Nel descrivere lo stato dell'Archivio dei registri degli atti civili e criminali, Dionisotti senior (*Storia* II 125, nota 2) ringrazia i due funzionari che l'hanno aiutato nel consultare documenti utili, Celestino Pozzo di Candelo, morto nel 1872, e Serafino Martineti.

³⁸ Archivio di Stato di Torino, Sezioni riunite, Camera dei Conti, Piemonte, Giuridico, materie camerali civili, articolo 620, mazzo VIII, f. 199. Al fondo della nota, in *parso utile declinarne*, l'infinito è preceduto da *de* depennato: potrebbe trattarsi di francesismo sintattico, da affiancare a quelli che si segnalano a testo.

³⁹ Il *GDLI* s.v. parafrasa il latinismo con 'trattare (una causa)' per l'uso transitivo, 'aprire un procedimento giudiziario' per quello intransitivo, e fa esempi sei-settecenteschi.

⁴⁰ Si tratta di tre decisioni relative ad altrettanti feudi, sui quali rivendicano diritti contendenti di sangue nobile: le prime due decisioni sono del 1785 e si estendono rispettivamente per cc. 104 e 84, la terza è del 1788 e occupa solo sei carte. Hanno relatori e presidente diversi da quella che coinvolge Durandi.

avrebbe potuto essere tradotto in latino. Come che sia della lingua, il ragionamento sostiene l'inconsistenza legale di argomentazioni e prove addotte dalla Comunità per dimostrare nullo il diritto del consortile ad imporre l'uso del proprio mulino:

Dall'uno quindi si propose non potersi da' terrieri suddetti altrove macinare se non a' mulini feudali del consortile; e dall'altra di essere mantenuta nel mentovato possesso. Ad un tempo la comunità per fondarlo, e 'l consortile per escluderlo, dedussero alcuni articoli di fatto, de' quali esibivano di fornirne la prova per testimoni. Amendue però avean proposto questo spediente di una maniera subalterna agli altri loro mezzi; perché l'uno riponeva il suo diritto principalmente ne' suoi titoli, l'altra la sua libertà nel difetto de' medesimi. Questo difetto voleasi ricavare dall'istessa prima investitura pel valpergato de' 9 giugno 1316, dacché semplicemente nominando i mulini, essa importasse nulla più della facoltà di costruirne, quando già non esistessero. [...] Oltre a ciò la comunità faceasi a presumere, che nemmeno vi esistessero mulini nel territorio del consortile al tempo della investitura del 1316 e che dappoi sia mancata al medesimo la facoltà di edificarne, dacché per contratto 21 marzo 1376 abbia concesso alle comunità di Favria insieme e di Salassa di derivare dal fiume Orco l'acquedotto, su cui giace appunto il mulino di Salassa. In questo caso il possesso, in cui ritrovavasi il feudo, resta il vero interprete de' suoi titoli, a' quali mal si opporrebbe il difetto di clausole, e d'espressioni, che per anco non adoperavansi, per designare la bannalità de' mulini (cc. 1r-2r).

Terrieri è costante nella sentenza per designare gli abitanti della Comunità; almeno nella prima occorrenza, *possesso* sembra declinare al senso generico di 'diritto', allontanandosi da quello specifico richiamato nella locuzione *possesso immemorabile*, usata altrove nella decisione ad indicare l'oggetto del contenzioso, la rivendicazione, da parte della Comunità tanto quanto da parte del feudatario, di un diritto di cui non è possibile stabilire il momento istitutivo, ma che è confermato da uso ininterrotto; *articoli di fatto* sono le situazioni di fatto addotte a fronte di una situazione di diritto non chiara; la *bannalità* è propriamente il diritto di monopolio sulla macinazione del grano⁴¹. Si noti, tra i francesismi sintattici, almeno l'anafora pronominale nella re-

⁴¹ *GDLI* s. v. riconduce ad un latino medioevale *bannum*; la radice è il fran-

lativa *articoli di fatto, de' quali esibivano di fornirne la prova*, il locativo cataforico nella dichiarativa *che nemmeno vi esistessero mulini nel territorio*, nonché l'uso preposizionale *proposto questo spediente di una maniera subalterna*; a questa caratteristica della prosa giuridica di Durandi fa cenno Guido Fagioli Vercellone, attribuendola alla specializzazione in diritto feudale⁴².

Raccolte testimonianze a favore del *possesso* da parte del feudatario, confermato ad esempio da condanne dei contravventori e da patenti regie che ribadiscono la bannalità, susseguitesì almeno dal 1596, Durandi spiega:

Un possesso così colligato, e continuo, accompagnato di proclami, e di condanne, sempre uniforme, ed universale; che quindi rimonta all'antichità di più secoli, senza che possa dirsi, che incominci solamente dal punto sino a cui si vede risalire per mezzo de' bandi soprindicati; che insomma si ravvicina a' primitivi titoli del feudo, né per anco se ne scorge l'origine, convien dire, che va a confondersi co' medesimi. Tal fu l'avviso del magistrato, perché l'immemorabile possesso spiega, e rappresenta il titolo (cc. 3v-4r)

Viene qui formulata una delle condizioni della immemorialità, che il diritto non sia stato interrotto (*colligato, e continuo*) e possa perciò costituire *titolo*, cioè giustificazione giuridica della bannalità.

Proseguendo la storia del contenzioso, Durandi argomenta:

co *BAN, da confrontare con l'alto tedesco antico *ban* 'ordine con minaccia di sanzione, giurisdizione', di cui A. Castellani, *Grammatica storica della lingua italiana. I. Introduzione*, Bologna, il Mulino, 2000, p. 130, e M. Cortelazzo - P. Zolli, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, Bologna, Zanichelli, 1979-1988, s. v. *banale*.

⁴² Fagioli Vercellone, *Durandi, Iacopo* cit., p. 90. Tra le correzioni si segnala quella morfo-sintattica relativa a *importasse*, instaurato correggendo un indicativo *importa*. Più oltre nell'originario «la comunità faceasi a presumere, che nemmeno vi esistessero mulini nel valpergato al tempo della investitura del 1316 e che dappoi sia mancata al consortile la facoltà di edificarne» viene corretto *nel valpergato* scrivendo a margine *nel territorio del consortile* e, per conseguente variatio, *al consortile* è modificato in *al medesimo*.

La Comunità di Salassa in particolare riconobbe nel 1675 di una maniera novella il debito de' suoi terrieri. Allegando insufficiente all'accresciuta sua popolazione lo unico mulino del suo territorio, aveva evocato avanti il Senato il consortile, per obligarlo ad aggiungerne un altro, o permettere, ch'essa il facesse costruire, e poi rimetterlo al signore (c. 4r)

Dalla fine del sec. XVII, di conseguenza,

le contravvenzioni de' lor territori [...] non comparivano più se non rare, distanti, e momentanee [...] e poichè procedevano da abuso, riconfermavano il diritto di cui tentavasi abusare [...] quasi che le fosse altrimenti bastato di allegar di esser libera, per iscuotere una servitù di più secoli (c. 5v)

Come si può constatare da quanto citato, il ragionamento, non oscurato dal lessico specifico, prende atto del movente sostanziale dell'azione della Comunità⁴³. Lo si rileva già nell'incipit:

La facile presunzione di libertà contra que' feudali diritti, che più vincolano, e ch'essa perciò agita, e corrode di continuo, eccitò la comunità di Salassa, terra della Contea di Valperga, a provocare il suo signore in giudizio di iattanza, allegando un possesso immemorabile, e pacifico ne' suoi terrieri di macinar le biade laddove loro piace (c. 1r)

Se l'osservazione iniziale potrebbe interpretarsi come riconoscimento neutro di una dinamica sociale, in altri passi risuonano motivi del giusnaturalismo illuminista tipico dell'epoca:

facendoli costruire, i signori supplivano alla facoltà, che mancava nel popolo allora povero, e servo, e l'obbligo di macinar a' medesimi, fu per lui un comodo piuttosto che un peso, finchè l'abuso di far servire un sol

⁴³ Quanto a tecnicismi e più generici cultismi, essi compaiono spesso in coppia con un termine che ne suggerisce il significato: nei passi citati finora e in seguito si incontrano *possesso immemorabile, e pacifico* (1r); *il difetto di clausole, e d'espressioni* (2r); *servitù importuna, e travagliosa* (2r); *servono a determinare, od a ristignere i confini* (2v); *possesso così colligato, e continuo* (3v); *l'immemorabile possesso spiega, e rappresenta il titolo* (4r); *contravvenzioni [...] rare, distanti* (5v); *prove capitolate, ed offerte* (6r).

mulino al bisogno di più villaggi separati da incommode distanze, ed altri aggravati di più maniere non rendettero questa servitù importuna, e travagliosa (c. 2r)⁴⁴

Ma poichè a' signori spettavano le acque, e i mulini del territorio, facendo bandire di macinar a' medesimi, nulla restava a' terrieri fuorchè sottomettersi, perchè nulla possedevano se non a nome de' loro signori. Così questo diritto di bannalità consisteva tutto nel fatto, o nel suo esercizio. In appresso essendosi annichilato in più luoghi, dove per affrancaimento, dove per disuso, e dove per altre circostanze, è divenuta [*sic*] tanto più odioso laddove si mantenne. Incominciarono quindi a risonar nel foro contro di esso le presunzioni di natural libertà, comunque si parlasse di uomini ancor non liberi dalla feudale servitù, od aggravati ancora da una parte de' suoi vincoli. Si continuò a ripetere coteste favorevoli presunzioni, perchè più volte eransi ripetute [...] ed almeno fecero nascerre le distinzioni, e le formole, ch'ora servono a determinare, od a ristignere i confini di ogni bannalità. Nella oscurità de' medesimi non vi è più che il possesso, che sappia rappresentarci la vera loro indole, ed estensione, per non offendere dall'un canto la libertà, e dall'altro il diritto (c. 2v)⁴⁵.

La decisione si chiude riconoscendo una seconda volta la sensatezza delle richieste della Comunità, che pur esce sconfitta anche da questo processo:

Il favore, che merita la natural libertà contro di una servitù, che pare esuberante, perchè personale, e cui gli uomini non si piegano che per impulso, faceva inclinare alcuno de' giudici a far precedere le novelle prove

⁴⁴ A *distanze* è collegata la nota 15, nella quale Durandi si premura di registrare che «il primo sinora conosciuto esempio di questa bannalità, e del modo di stabilirla, ed insieme di quest'abuso poscia imitato dove assai più tardi, e dove meno, si ricava da una lettera di Fulberto vescovo di Chartres circa l'anno 1026»; nel seguito, che si rifa alla serie dei *Francorum Scriptores*, si hanno correzioni formali. Le altre note alla decisione contengono nudi rinvii ad atti giuridici. Si segnala, nel passo riportato a testo, che *lui* ha il suo antecedente in *popolo*, nonostante la frapposizione di un altro maschile singolare, *obbligo*.

⁴⁵ Tra le non poche correzioni a questo passo, si segnala che in è *divenuta tanto più odioso* l'avverbio *tanto* è aggiunto in interlinea, e che *liberi dalla feudale servitù* deriva dalla correzione di *liberi dalle feudali servitù*.

capitolate, ed offerte dal consortile. Ma considerando, ch'esso avea di già provato abbastanza un possesso immemorabile, che andava a confondersi co' primitivi suoi titoli, e successivo, ed uniforme in tutto il contado, anche per que' pubblici mezzi di rinnovati bandi, e d'inibizioni non contradette, ch'avrian bastato a riprodurlo, se intermesso; e ch'oltre a ciò saria stato soverchio, ed inutile il far ripetere quelle prove medesime, che in ciascuno de' tre ultimi secoli alcune delle comunità del contado, o tutte insieme quasi per uno stimolo periodico avean costretto il consortile a ripetere, o risultavano già per altre occasioni in più maniere; il magistrato dichiarò «tenuti gli uomini di Salassa a macinar le loro granaglie a' mulini feudali del consortile di Valperga, e non esser lecito a' medesimi di macinare ad altri mulini» (c. 6r)⁴⁶.

Dionisotti senior (*Storia* I 304-305) riporta fedelmente la giustificazione addotta da Durandi per l'uso dell'italiano nell'espore i motivi della sentenza, e in nota informa che la scelta fu continuata dalla Camera e lodata da Galeani Napione «nella pregiata sua opera, *Dell'uso e pregi della lingua italiana*, nella prefazione epistolare» diretta al conte Felice Durando di Villa, consigliere delle regie finanze⁴⁷. A conclusione della difesa degli studi letterari come occupazione non solo consolatoria (nel caso specifico, a fronte della morte della prima mo-

⁴⁶ La decisione si chiude riportando alla lettera la sentenza, ma anche in questo caso su correzione: in luogo di *granaglie* Durandi aveva scritto *biade*, e invece della formula finale, *esser lecito [...] ad altri mulini*, aveva usato il semplice *altrove*; queste ultime due modifiche sono fatte con altra penna e probabilmente dalla mano del presidente di seduta, Pier Gaetano Galli, che controfirma (cenni biografici relativi a questo magistrato, particolarmente attivo nei governi filofrancesi, in Dionisotti, *Storia* II 397-398).

⁴⁷ La si legge alle pp. III-XXVI del primo volume della prima edizione, Torino, presso i librai Gaetano Balbino e Francesco Prato in Doragrossa, 1791; il passo di seguito citato è alle pp. XII-XIII: vi si noti *possesso* nel senso di 'diritto'. A proposito del ruolo di Gianfrancesco Galeani Napione nel dibattito linguistico coevo alla rivoluzione francese si vedano G. L. Beccaria, *Italiano al bivio: lingua e cultura in Piemonte tra Sette e Ottocento*, e C. Marazzini, *L'italiano rinnegato. Politica linguistica nel Piemonte francese*, entrambi in *Piemonte e letteratura 1789-1870*, Atti del convegno (San Salvatore Monferrato, 15-17 ottobre 1981), a cura di G. Ioli, Torino, Regione Piemonte - Assessorato alla cultura, 1983, pp. 15-55 e 56-77.

glie) ma anche nobilitante, conciliabile quindi con gli studi più austeri e col maneggio degli affari prediletti dall'aristocrazia piemontese, Galeani Napione ricorda che Emanuele Filiberto

non solo la letteratura, e la lingua italiana protesse con regia munificenza, ma volle persino, che da' magistrati, e da' notai ogni atto pubblico in idioma italiano si stendesse. Vero è, che i giureconsulti più ostinatamente, che gli scrittori di altre scienze si sono mantenuti in possesso di scrivere in latino bene, o male, cosicchè un chiaro letterato potè affermare non conoscere opera legale, né raccolta di orazioni giudiziali, che mostri qualche eleganza di stile, o purità di lingua italiana, e sia di qualche valore nella sostanza⁴⁸; e non ostante i succennati providi stabilimenti perseverarono i Magistrati nostri nella usanza di stendere in latino le sentenze ragionate, che chiamansi Decisioni, unica occasione, che abbiano di dar saggio pubblico del loro stile. Ma grazie sieno pur rese al nostro comune amico il dotto, ed ingenuo signor collaterale Jacopo Durandi, che primo dopo più di due secoli si uniformò a quell'ordine salutare, primo osò declinare da una pratica, che sebbene ultimo reliquato dell'antico abrogato sistema, sembrava rispettabile per la sola antichità, e ad una lingua intesa da pochi, offuscata da intrusa barbarie, e mancante di termini per gli usi nostri osò sostituire, come ogni ragion volea, la nostra.

Se *ingenuo* in riferimento a Durandi ne designerà la libertà di spirito, notevole che il passo si chiuda con una parafrasi, e per breve tratto una citazione letterale, della nota apposta dal magistrato alla decisione del 1789 a giustificarvi l'uso dell'italiano. Se qui le frasi di Durandi sono riprese liberamente, si ricordi che in Dionisotti senior la nota è citata alla lettera e per intero, a mostrare che quest'ultimo non si è accontentato di quel che gli riferiva Galeani Napione.

Iacopo Durandi, nato a Santhià nel 1739 come primogenito maschio (ma di secondo letto)⁴⁹ in una famiglia di tradizione notarile, e morto a Torino nel 1817, è noto per i melodrammi che scrisse in età giovani-

⁴⁸ Come rivela una nota stampata a margine, si tratta di Carlo Denina nella *Biblioepa*, Torino, fratelli Reycends, 1776; Galeani Napione rinvia alla parte II, p. 118.

⁴⁹ La madre era una Rondolino di Cavaglià, lo stesso paese da cui proveni-

le con grande successo: tra i più fortunati, l'*Annibale in Torino*, rappresentato al Regio nel 1771, e soprattutto l'*Armida*, musicata l'anno precedente da Pasquale Anfossi e messa in scena anche fuori Torino, con musiche di Luigi Cherubini (Firenze 1782), di Nicola Antonio Zingarelli (Roma 1786) nonché, nel 1805, di Franz Joseph Haydn per una rappresentazione viennese. Durandi si dedicò in seguito alla storia del Piemonte antico e medioevale, prima che la carriera in magistratura lo portasse ad esiti brillanti.

Con discreta ma evidente ironia, la vicenda è ricostruita anche da Dionisotti junior in un saggio per la miscellanea in onore di Luigi Firpo del 1990⁵⁰. Le svolte che Durandi imprese alla sua attività conseguirebbero alla chiusura culturale della monarchia sabauda e dell'élite nobiliare piemontese, stigmatizzate altre volte da Dionisotti junior negli studi d'argomento moderno⁵¹:

Era spiacevole ma tollerabile l'emigrazione di un Baretti, di un Denina, di un Bodoni, uomini che altrove si erano guadagnati con l'arte loro migliori condizioni di vita. Diverso il caso dell'Alfieri che, emigrando, si era liberato da ogni obbligo, ma restava gentiluomo piemontese per grazia di Dio e continuava a ritrarre dal Piemonte quel che gli occorreva per vivere da gran signore, all'inglese, in giro per l'Italia e per l'Europa.

Viva lui, diciamo noi oggi, e viva la strenua dedizione al proprio genio e mestiere, che eleva la vita al di sopra dell'invidia e del biasimo. Ma anche meritano rispetto coloro che, nati e vissuti in Piemonte, si dedicarono allora all'illustrazione storica e alla promozione civile del loro paese e, come l'umile Durandi, subordinarono la vocazione letteraria ai doveri e alle convenienze di un ufficio nell'amministrazione dello Stato.

va la famiglia Dionisotti, trasferitasi in seguito a Vercelli e poi legatasi a Romagnano Sesia, da cui proveniva la famiglia della madre di Dionisotti senior, una Curioni: C. Dionisotti, *Notizie biografiche dei Vercellesi illustri*, Biella, Amosso, 1862, p. 71, e la commemorazione pronunciata dal presidente Gaudenzio Claretta del socio Carlo Dionisotti all'Adunanza del 22 marzo 1899, in «Atti della Società di Archeologia e belle arti per la provincia di Torino», VII/2, pp. 144-146, a p. 144.

⁵⁰ *Un sonetto di Iacopo Durandi*, ora in Dionisotti, *Ricordi cit.*, pp. 81-103, dove sono commentate le pagine di Carlo Calcaterra relative a Durandi letterato e accademico piemontese.

⁵¹ Dionisotti, *Ricordi cit.*, p. 103.

Quanto innaturale fosse stata per Durandi tale subordinazione è raccontato dai suoi biografi, che in particolare ricordano come l'anziano Carlo Emanuele III esplicitamente gli raccomandasse, per il buon nome della magistratura, di abbandonare l'attività teatrale⁵². Non l'episodio, ma la dialettica che vi è sottesa sono sottolineati a più riprese da Dionisotti junior, ad esempio raccontando che Durandi⁵³

Nel 1774 era stato promosso Sostituto Procuratore Generale. Cominciava a respirare l'aria d'una altezza normalmente preclusa a uomini come lui provenienti dal basso, con la coda di paglia per di più della poesia e del teatro. Nel 1774, subito dopo la pubblicazione del *Piemonte cispadano antico*, provvisto di un *imprimatur* del settembre 1773, s'interrompe la serie, che dal 1766 era durata pressoché continua, delle pubblicazioni storiche del Durandi. È probabile che egli si rendesse conto, o fosse avvertito, che anche la storia, non soltanto la poesia, era di troppo per un magistrato sabauda.

Dionisotti junior non manca di rilevare la fedeltà di Durandi ai suoi datori di lavoro non meno che alla sua vocazione artistica, e ad un tempo la limpidezza con cui il funzionario si adattò a tener separati i suoi due campi d'interesse. Tanto che, con l'invasione francese del 1798⁵⁴,

Non può considerarsi eroica, a quell'età, la decisione di rifiutare l'alta carica che il regime francese gli offriva e di ritirarsi a vita privata. Ma resta vero che anche i vecchi spesso si insudiciano per pigrizia, per paura, per ambizione. Il Durandi, finalmente libero e con pulita coscienza, tornò agli studi storici e geografici e alla poesia, come se l'intermedia carriera di magistrato, durata trent'anni, fosse stata una breve parentesi, e come se egli avesse ancora davanti a sé un lungo tratto di vita. Di fatto

⁵² Il sacrificio degli interessi letterari, e persino di quelli storici, alla professione che fu necessaria a Durandi per vivere ha colpito per il contrasto con la sua ideologia illuminata: Fagioli Vercellone, *Durandi, Iacopo cit.*, pp. 89-90, che riprende per l'aneddotica G. De Gregory, *Vita di Iacopo Durandi*, Torino 1817, da cui deriva anche R. Ordano, *Iacopo Durandi*, Santhià, Pro Loco, 1969, p. 24.

⁵³ Dionisotti, *Ricordi cit.*, p. 91.

⁵⁴ Dionisotti, *Ricordi cit.*, p. 97.

visse tanto da poter vedere il ritorno in Piemonte dell'antico regime, e accettare formalmente, per pochi mesi, l'alta carica a cui subito era stato chiamato dal Re,

vale a dire la nomina a Presidente della Camera dei conti, attribuitagli alla Restaurazione, nel 1814, poco meno di un anno prima ch'egli si giubilasse, il 15 marzo 1815, per disturbi alla vista e all'udito⁵⁵.

La limpida ricostruzione della vicenda di Durandi risulta facilitata dalle due biografie del magistrato vercellese scritte da Dionisotti senior, una prima volta nelle *Notizie biografiche dei Vercellesi illustri*, poi nell'appendice biografica alla *Storia*⁵⁶. In entrambe, l'elenco ordinato cronologicamente delle opere, che superano i trenta titoli, evidenzia il loro concentrarsi in due periodi intervallati proprio dal progredire della carriera di magistrato.

Nella prefazione alla ristampa anastatica di un volume del nonno dedicato a *La Vallesesia ed il comune di Romagnano-Sesia*, Novara, Paltrinieri, 1972 (l'edizione originale era uscita a Torino nel 1871), Dionisotti junior ha nuovamente descritto in modo netto il rapporto sabauda tra classe dirigente e professionisti:

Al di là di queste aspre fratture, della rivoluzione francese prima, della restaurazione poi, più aspre che altrove in uno stato di così antica e continua e rigida struttura feudale, l'iniziativa assunta dal Piemonte nel processo di unificazione e liberalizzazione dell'Italia inevitabilmente si ripercuoteva all'interno: quella struttura aristocratica, accentrata nella capitale, non bastava più al compito, e dovendo fare appello a tutte le risorse del paese, anche doveva aprirsi a una maggiore e più responsabile

⁵⁵ Primo presidente della Camera dei Conti era allora Giuseppe Pullini conte di Sant'Antonino, affiancando il quale Durandi si ritrovò tra coloro che approvarono l'editto con cui, nel 1814, Vittorio Emanuele I ristabiliva le regie Costituzioni in vigore prima del quindicennio francese, episodio, si è visto, ricordato con scandalo da Dionisotti, *Storia* II 9 (e, per un cenno biografico relativo a Pullini, 399).

⁵⁶ Rispettivamente Dionisotti, *Notizie biografiche* cit., pp. 68-71, e Id., *Storia* II 409-412.

collaborazione della borghesia provinciale. Tradizionalmente, la via aperta a questa collaborazione, unica e stretta ma insomma aperta, era quella della magistratura. Si spiega così che, non soltanto per esperienza personale, ma anche per lo stimolo di una questione politica e sociale comune agli uomini della sua origine e classe, il Dionisotti produsse nel 1881 in due volumi quella *Storia della Magistratura Piemontese*.

In effetti l'opera si apriva con una dichiarazione che, ostentando un concetto diffuso in ambito liberale del ruolo del magistrato, pareva contraddire le ragioni del lavoro storico che giungeva a pubblicazione (*Storia* I 3):

La magistratura, considerata nei suoi rapporti colla società, è istituzione, i cui fatti estrinseci non la rendono suscettiva di storia. Il suo ufficio è di tutelare il riposo delle famiglie, la proprietà e la vita dei cittadini, che sono il fondamento della tranquillità e del benessere degli Stati [...]. Ma il suo compito essendo essenzialmente conservatore, fa sì che non può partecipare al moto progressivo della società, da cui soltanto derivano i casi meritevoli di essere segnalati alla memoria dei posteri.